IL COMMERCIO
DI CHIETI E PROVINCIA

NOTIZIARIO DELLA UNIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI - CONFCOMMERCIO DI CHIETI

Quindicinale - Dir. Sede Amm.: UNIONE COMMERCIANTI - Via Sentarelli, 219 - 221 - tel. e fax 0871.04599 - 66023 - Chieti - www.confcommerciochieti.it - info@confcommerciochieti.it sped. in a. p. art. 2 comma 20/C legge 662/96 Filiale di Chieti Aut. Trib. di Chieti 24.2.1971 Dir. Resp. dr. V. D'Alessandro
Delegazioni, Uffici e Recapiti: LANCIANO Via Atemo, 39 tel. 0872.713146 714799 ORTONA P.zza Risorgimento, 1 tel. 085.9067229 9069748 SAN SALVO Via Verdi, 8 tel. 0873.342768 VASTO Via delle Gardenie, 16/G tel. 0873.361053 374135 fax 368026 CASALBORDINO Via Levante, 19 tel. 0873.900371 - CASTIGLIONE M. M. Via Roma, 10 tel. 0873.978826 SCERNI Via A. Moro, 34 tel. 0873.919300 Ciclostilato in proprio.
In caso di mancato recapito restituire al mittente Tassa a carico

Anno XXXIV n. 17 – Chieti 21.7.2005

Confcommercio Chieti

FEDERALBERGHI CHIETI
Associazione Provinciale Albergatori

*

1. **CONTRATTO D'ALBERGO –** ***i modelli***
2. **DIRITTI CONNESSI AL DIRITTO D'AUTORE –** ***accordo con S.C.F.***
3. **CONTRATTO PER I DIRIGENTI DI ALBERGHI**
4. **ACQUE MINERALI DESTINATE ALLA SOMMINISTRAZIONE**
5. **LOCAZIONI IMMOBILI –** ***adeguamento canoni***

* * * * *

1. CONTRATTO D'ALBERGO – *i modelli*

La nostra **Federalberghi**/*Confcommercio* ha predisposto alcuni ***modelli di contratti d'albergo*** che, opportunamente modificati, integrati ed adattati secondo le specifiche esigenze, *possono essere utilizzati dalle aziende alberghiere per prevenire contenziosi con i clienti che prenotano soggiorni attraverso il telefono o la posta elettronica.*

I modelli vanno inviati ai potenziali clienti completi delle specifiche proposte contrattuali. **Il ritorno del modello** (*via fax o eventualmente via posta elettronica con firma digitale*), **integrato e sottoscritto dal cliente, garantisce l'albergo in ordine all'accettazione della proposta contrattuale.** Con l'accettazione del cliente *il contratto d'albergo viene infatti formalmente concluso.* Due dei tre modelli allegati contengono, inoltre ,l'autorizzazione all'addebito sulla carta di credito di importi definiti a titolo di penale o di caparra, ponendo così al riparo l'albergo da controversie sia con i clienti che con i gestori delle carte di credito.

Il primo modello (*all. 1*) non prevede il versamento anticipato di somme a titolo di caparra; prevede però:

- *il diritto di recesso del cliente senza addebito di penali fino a tot giorni prima della data di arrivo (l'albergo stabilisce quanti giorni prima della data di arrivo è consentito al cliente di disdire il contratto d'albergo);*
- *la quantificazione della penale (in percentuale sul costo totale dei servizi prenotati) da addebitare al cliente che comunica la disdetta oltre il termine concesso per esercitare il diritto di recesso (ad esempio, se è stato concordato il diritto di recesso senza penali fino a tre giorni prima dell'arrivo, la disdetta comunicata due giorni prima dell'arrivo autorizza l'albergo ad addebitare la penale) ovvero non si presenta in albergo (no show);*
- *l'accettazione delle clausole contrattuali e l'autorizzazione del cliente all'addebito della penale sulla carta di credito;*
- *l'obbligo dell'albergo inadempiente di risarcire il danno (da dimostrare), nel caso in cui il cliente non accetti di essere ricollocato in altra struttura ricettiva.*

Il secondo modello *(all. 2*) non prevede il diritto di recesso senza penali ma prevede:

- *la quantificazione di una somma a titolo di caparra confirmatoria in percentuale sul costo totale dei servizi prenotati;*
- *l'autorizzazione del cliente ad addebitare tale somma su carta di credito;*
- *il diritto dell'albergo a trattenere le somme addebitate a titolo di caparra nel caso in cui il cliente sia inadempiente, e cioè disdica il contratto (anche se con molto anticipo rispetto alla data di arrivo) o non si presenti in albergo (no show);*
- *l'obbligo dell'albergo inadempiente di restituire il doppio della caparra, nel caso in cui il cliente non accetti di essere ricollocato in altra struttura ricettiva.*

Il terzo modello (*all. 3*) è analogo al secondo, ma prevede il versamento della caparra attraverso bonifico bancario.

Per tutto quanto non specificamente previsto negli schemi di contratto valgono comunque le norme del codice civile, ed è quindi fatta salva la possibilità sia per il cliente che per l'albergo di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. E' implicitamente fatta salva inoltre la possibilità per le parti di dimostrare in giudizio che l'eventuale inadempimento è stato determinato da causa a loro non imputabile (*ad es. forza maggiore).*

Confcommercio Chieti

2. DIRITTI CONNESSI AL DIRITTO D'AUTORE – *accordo con SCF*

In questi giorni la nostra Federalberghi nazionale ha sottoscritto con S.C.F. *(Società Consortile Fonografici per Azioni)* un accordo per la determinazione dei compensi dovuti per l'**utilizzazione** e/o la **copia** di fonogrammi (***compact – disc, musicassette ed altri supporti per la registrazione del suono***) all'interno delle strutture ricettive.

In base alla *legge sul diritto di autore*, infatti, **l'utilizzazione in pubblico di supporti fonografici comporta l'obbligo di *acquisire* il relativo diritto dai *produttori* degli stessi e di pagare il relativo compenso**. Per le utilizzazione *senza fine di lucro* la legge prevede il pagamento di un'"equo compenso", la cui determinazione va concordata dalle parti.

ATTENZIONE!!! *Il compenso per il diritto d'autore pagato dalle aziende alla SIAE non ricomprende i diritti dei fonografici, ragione per cui vanno pagati entrambi i diritti.*

All'accordo si è giunti perché la S.C.F. ha già avviato cause giudiziarie nei confronti della "*Grande Distribuzione"* che hanno avuto esito a loro favorevole, e ciò li ha indotti ad avviare procedimenti anche nei confronti degli alberghi.

Così al fine di evitare lunghi e costosi processi la nostra Federalberghi ha stipulato il predetto accordo con la S.C.F. che prevede, tra l'altro, per gli associati, uno ***sconto del 15%*** sul pagamento dei *compens*i e la ***rinuncia*** da parte di SCF ***alle pretese per gli utilizzi effettuati negli anni precedenti il 2005***.

Ci riserviamo di tornare sull'argomento, *indicando i relativi compensi*, non appena saranno stabilite le modalità e i termini di pagamento.

* * *

3. CONTRATTO PER I DIRIGENTI DI AZIENDE ALBERGHIERE

Presso i nostri uffici sono disponibili, gratuitamente per gli associati, copie dell'edizione a stampa del CCNL per i dirigenti di aziende alberghiere del 24 giugno 2004.

Il contratto è disponibile anche su formato elettronico, in tal caso, la richiesta può indirizzarsi all'e-mail : *info@confcommerciochieti.it*.

Con l'occasione segnaliamo che un recente messaggio dell'INPS ha fornito alcune precisazioni in materia di assunzione di dirigenti.

Le imprese *con meno di duecentocinquanta dipendenti che assumono dirigenti privi di occupazione* hanno diritto ad un'agevolazione contributiva pari al 50% della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore agli enti previdenziali, per un periodo non superiore a dodici mesi.

Al riguardo, l'INPS ha espresso l'avviso che l'agevolazione competa anche per le assunzioni di dirigenti con contratto di lavoro a termine e possa essere fruita solo alternativamente ad altre riduzioni contributive o sgravi già previsti dalla legislazione vigente.

La riduzione contributiva non opera, invece, nei confronti delle contribuzioni riscosse dagli enti previdenziali in qualità di esattori ma destinate ad altri enti pubblici.

Per quanto riguarda le contribuzioni di pertinenza dell'INPS, resta escluso dall'applicazione dello sgravio soltanto il contributo dello 0,30% di cui alla legge n. 845 del 1978. Tale contributo viene infatti devoluto al fondo di rotazione ovvero ai fondi interprofessionali di formazione continua ai quali l'azienda abbia aderito per ottenere il finanziamento di programmi formativi.

Confcommercio Chieti

4. ACQUE MINERALI DESTINATE ALLA SOMMINISTRAZIONE

Ricordiamo (*v. not. n. 16/2005*) che una recente *circolare ministeriale* ha chiarito l'effettiva portata del decreto sulla gamma di acqua minerale entrato in vigore lo scorso 19 luglio (*v. da ultimo not. n. 16/05*).

Quindi, **in tutti i pubblici esercizi** e, naturalmente, ***anche negli alberghi*** possono essere utilizzati *per la somministrazione di acqua minerale* tutti i formati *di capacità di acqua minerale superiori a mezzo litro*; la novità *(in vigore appunto dal 19 luglio*) è che *da mezzo litro in giù sono consentite per la somministrazione* esclusivamente i formati da *500 , 330, 250 , 125 ml (pertanto, e per esempio, il formato da 450 ml non potrà più essere utilizzato nella somministrazione ma solo essere venduto per asporto, alla pari di tutti gli altri formati*).

Anche negli alberghi l'acqua minerale può essere somministrata a bicchiere e si può continuare ad utilizzare acqua trattata precisando sulla tariffa dei prezzi o sul menù il tipo di acqua servita.

*

5. LOCAZIONI IMMOBILI – *adeguamento canoni*

Sulla G.U. n. 148 del 28 giugno 2005, è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di maggio 2005, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione, ai sensi della legge 392/78.

La variazione annuale maggio 2004 – maggio 2005 è pari a più 1, 7 % (75% = 1,275).

La variazione biennale maggio 2003 – maggio 2005 è pari a più 3,8 % (75% = 2,85).-

* * *

Confcommercio Chieti

IL DIRETTORE
dott. V. D'Alessandro

IL PRESIDENTE
M. Di Chiacchio